



Imposta federale diretta

Berna, 27 luglio 2012

Circolare n. 36

Commercio professionale di titoli

Indice

1.	Oggetto della circolare.....	2
2.	Basi legali.....	2
2.1	<i>Proventi imponibili – esenzione degli utili in capitale sulla sostanza privata (art. 16 cpv. 1 e 3 LIFD)</i>	<i>2</i>
2.2	<i>Imponibilità degli utili in capitale in quanto proventi da attività lucrativa indipendente (art. 18 LIFD).....</i>	<i>2</i>
2.3	<i>Volontà manifestata dal legislatore con il programma di stabilizzazione 1998</i>	<i>2</i>
3.	Esame preliminare.....	3
4.	Attività lucrativa indipendente esercitata con titoli (commercio professionale di titoli)	4
4.1	<i>Principio: ripresa nell'ambito dell'applicazione della LIFD della prassi sviluppata all'epoca del DIFD (DTF del 2 dicembre 1999).....</i>	<i>4</i>
4.2	<i>Titoli.....</i>	<i>4</i>
4.3	<i>Distinzione fra attività lucrativa indipendente con titoli e semplice amministrazione di patrimonio</i>	<i>4</i>
4.3.1	<i>Criteri generali.....</i>	<i>4</i>
4.3.2	<i>Particolarità per i portafogli titoli</i>	<i>5</i>
4.4	<i>Base di calcolo</i>	<i>6</i>
5.	Momento della valutazione	7
5.1	<i>Principio.....</i>	<i>7</i>
5.2	<i>Interessi passivi.....</i>	<i>7</i>
5.3	<i>Titoli ereditati.....</i>	<i>8</i>
6.	Entrata in vigore	8

1. Oggetto della circolare

La presente circolare fornisce un aiuto per distinguere un'attività lucrativa indipendente (quasi commercio di titoli) dalla gestione patrimoniale privata, sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale fino al 31 dicembre 2011. Questo riguarda esclusivamente la gestione di un portafoglio titoli (cfr. n. 4).

Al fine di garantire ai contribuenti la certezza del diritto, sono stati elaborati dei criteri che permettono, nel quadro di un esame preliminare, di escludere l'esistenza di un commercio professionale di titoli (cfr. n. 3). Se questi criteri non sono cumulativamente soddisfatti, non è necessariamente dato commercio professionale di titoli, bensì occorre valutare nel caso concreto secondo la giurisprudenza del Tribunale federale se si tratta di semplice amministrazione di patrimonio o di attività lucrativa indipendente (cfr. n. 4).

2. Basi legali

2.1 Proventi imponibili – esenzione degli utili in capitale sulla sostanza privata (art. 16 cpv. 1 e 3 LIFD)

Conformemente all'articolo 16 capoverso 1 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)¹ è imponibile «la totalità dei proventi, periodici e unici». Con questa clausola generale, il legislatore ha ripreso il principio dell'imposizione del reddito netto complessivo. Non sottostanno all'imposta sul reddito soltanto i proventi espressamente esentati da una norma di legge. La disposizione di cui all'articolo 16 capoverso 3 LIFD, secondo cui gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono esenti da imposta, costituisce una tale eccezione.

2.2 Imponibilità degli utili in capitale in quanto proventi da attività lucrativa indipendente (art. 18 LIFD)

L'articolo 18 capoverso 1 LIFD stabilisce che sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente. Secondo il capoverso 2 dello stesso articolo, fanno parte dei proventi da attività lucrativa indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale.

2.3 Volontà manifestata dal legislatore con il programma di stabilizzazione 1998

In occasione delle deliberazioni concernenti la legge federale sul programma di stabilizzazione 1998², le Camere federali hanno tentato di disciplinare espressamente nella legge il commercio professionale di titoli. Tuttavia, tale progetto è fallito in seguito alla complessità di questa materia e, di conseguenza, è stato deciso di non modificare la legge vigente e quindi di attenersi al vecchio diritto (pratica e giurisprudenza del DIFD). In tal modo la volontà del legislatore è stata stabilita in modo univoco.

¹ RS 642.11

² RU 1999 2374

Dalle deliberazioni concernenti la legge federale sul programma di stabilizzazione 1998 risulta tuttavia che la prassi sul commercio professionale di titoli non deve essere estesa³. Una gestione "dinamica" della sostanza privata deve restare possibile⁴. Il più forte indizio di commercio professionale di titoli è costituito dall'uso di capitali di terzi.⁵

3. Esame preliminare

Per determinare se nel caso concreto è data attività lucrativa indipendente, ossia commercio professionale di titoli, occorre valutare l'insieme delle circostanze.

Per garantire alla maggior parte dei contribuenti un'adeguata certezza del diritto sono stati elaborati dei **criteri** che, nel quadro di un esame preliminare, permettono di **escludere** l'esistenza di **un commercio professionale di titoli**.

Se le seguenti condizioni sono **realizzate cumulativamente**, le autorità fiscali ammettono **in ogni caso** l'esistenza di una gestione privata della sostanza e quindi di utili in capitale privati non imponibili:

1. i titoli venduti sono stati detenuti per almeno 6 mesi;
2. il volume delle transazioni per anno civile (somma di tutti i prezzi di acquisto e di vendita) non supera complessivamente più di 5 volte il valore dei titoli e degli averi sui conti all'inizio del periodo fiscale;
3. il conseguimento di utili in capitale da operazioni con titoli non è necessario per sostituire dei redditi mancanti o venuti a mancare per il mantenimento del tenore di vita del contribuente. Normalmente ciò è il caso se gli utili in capitale realizzati ammontano a meno del 50 per cento del reddito netto conseguito nel periodo fiscale;
4. gli investimenti non sono finanziati con capitale di terzi *oppure* i redditi da sostanza imponibili conseguiti con titoli (ad es. interessi, dividendi ecc.) sono maggiori, in proporzione, ai relativi interessi passivi;
5. l'acquisto e la vendita di prodotti derivati (in particolare opzioni) si limita alla copertura delle proprie posizioni in titoli.

Nel caso in cui questi criteri non siano cumulativamente soddisfatti, la presenza di un commercio professionale di titoli non può essere esclusa. La relativa analisi deve quindi basarsi sull'insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. n. 4).

³ Intervento Villiger, consigliere federale, Bollettino ufficiale, Consiglio degli Stati, 10.3.1999, pag.140: «...si tratta, in generale, di casi rari e così resterà in futuro. Ciò è anche nell'interesse del fisco, dato che il fisco corre anche il rischio, in caso di imposizione del commercio professionale, di dover in tal caso anche accettare la deduzione delle perdite;...» (traduzione libera)

⁴ Intervento Villiger, consigliere federale, Bollettino ufficiale, Consiglio degli Stati, 3.3.1999, pag. 47: «... non vogliamo un'imposta sugli utili in capitale per gli investitori e risparmiatori tradizionali, o in qualsiasi modo voi li definiate, anche se questi amministrano un buon portafoglio applicando i metodi più moderni. Là il fisco non interverrà, altrimenti introdurrebbe un'imposta sugli utili in capitale dalla porta di servizio....» (traduzione libera); cfr. anche DTF del 3.7.1998, StE 1998, B 23.1 n. 39

⁵ Intervento Gemperli, Bollettino ufficiale, Consiglio degli Stati, 2.3.1999, pag. 43: «...di regola, nel campo dei titoli, l'attività professionale può essere costata già solo a causa del ricorso a capitali di terzi...» (traduzione libera).

4. Attività lucrativa indipendente esercitata con titoli (commercio professionale di titoli)

4.1 Principio: ripresa nell'ambito dell'applicazione della LIFD della prassi sviluppata all'epoca del DIFD (DTF del 2 dicembre 1999)

Nella sua sentenza del 2 dicembre 1999, il Tribunale federale ha confermato che vecchia prassi basata sull'articolo 21 capoverso 1 lettera a DIFD è applicabile di principio anche alla LIFD (ASA 69, 788). Secondo tale sentenza, il contribuente consegue un reddito imponibile da attività lucrativa indipendente, se acquista e vende elementi patrimoniali in un modo che oltrepassa la semplice gestione della sostanza privata. È necessario in tal caso che il contribuente svolga un'attività rivolta, nel suo complesso, al conseguimento di un reddito o che egli effettui delle transazioni in modo sistematico a scopo di lucro. Per valutare l'esistenza di un'attività lucrativa indipendente di questo tipo non è necessario che il contribuente partecipi alla vita economica in modo riconoscibile dall'esterno, né che svolga l'attività in un'impresa in senso stretto, organizzata a tale scopo (ASA 73, 299).

4.2 Titoli

Sono considerati titoli secondo la presente circolare i titoli di credito nonché i diritti non incorporati in un titolo ma aventi la medesima funzione (diritti valori). Fanno pertanto parte dei titoli, in primo luogo, i titoli di credito ai sensi del diritto civile, che incorporano diritti societari completi (ad es. azioni, quote di società cooperative) oppure unicamente i diritti patrimoniali (ad es. buoni di partecipazione, buoni di godimento, quote in investimenti collettivi di capitale) e, in secondo luogo, i diritti di credito (obbligazioni). Di conseguenza, ai fini fiscali, i titoli comprendono anche i diritti societari e i diritti di credito che figurano unicamente nella contabilità. Infine vanno annoverati fra i titoli anche i derivati, il cui prezzo dipende da un determinato valore di base (azioni, obbligazioni, valute, metalli preziosi, materie prime, indici ecc.). Fanno parte degli strumenti finanziari derivati in particolare le opzioni, i futures e gli swaps.

4.3 Distinzione fra attività lucrativa indipendente con titoli e semplice amministrazione di patrimonio

4.3.1 Criteri generali

Secondo la **giurisprudenza**, gli utili in capitale realizzati con l'alienazione di valori mobiliari, in particolare di titoli, sono considerati reddito da attività lucrativa indipendente nella misura in cui il contribuente acquisti e venda tali beni in un modo che va oltre la semplice gestione della sostanza privata (ASA 71, 627; 66, 224). Per contro, gli utili in capitale derivanti dall'alienazione di elementi della sostanza mobiliare sono esenti dall'imposta fintanto che essi siano conseguiti nell'ambito della gestione della sostanza privata o sfruttando un'occasione fortuita.

Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, occorre sempre valutare **l'insieme delle circostanze del singolo caso** per giudicare se si tratta di semplice amministrazione della sostanza privata oppure di un'attività lucrativa indipendente (ASA 71, 627; 69, 652 e 788, con i rinvii). Un approccio schematico conduce a un risultato corretto solo nei casi in cui i rapporti sono chiari e univoci. Negli altri casi, l'attività deve essere valutata sotto il profilo giuridico, come in passato, considerando l'insieme delle sue caratteristiche (DTF 2C.868/2008).

Per decidere dell'esistenza di un'attività lucrativa indipendente occorre prendere in considerazione diversi indizi. Ciascuno di questi indizi, in combinazione con altri oppure,

nel caso concreto e secondo le circostanze, anche individualmente, può bastare per costatare l'esistenza di un'attività lucrativa indipendente. Il fatto che in un caso concreto manchino singoli elementi tipici dell'attività lucrativa indipendente (come ad es. l'elevata frequenza delle transazioni o il ricorso a capitali di terzi), può essere compensato da altri elementi che sono presenti con particolare intensità (ASA 73, 299). Per la valutazione del «commercio di partecipazioni a titolo accessorio» il Tribunale federale ha stabilito che gli indizi generali rimangono interamente applicabili (2C_385/2011, E. 2.2).

4.3.2 Particolarità per i portafogli titoli

Con sentenza del 23 ottobre 2009 (2C.868/2008) il Tribunale federale ha ribadito questi principi. Inoltre, nella stessa sentenza precisa la prassi in base alla quale gli indizi relativi all'approccio sistematico e pianificato nonché all'impiego di conoscenze tecniche speciali godrebbero solo di un'importanza di secondo piano. Il volume delle transazioni e il finanziamento con capitale di terzi rivestono invece un'importanza primaria. Questa precisazione si addice alla gestione di investimenti in portafogli (2C_766/2010 e 2C_385/2011).

Qualora nella gestione di un portafoglio titoli non dovessero essere soddisfatti i criteri citati alla precedente cifra 3, secondo il Tribunale federale l'esame di un'attività lucrativa indipendente deve essere effettuato sulla base dei seguenti elementi.

Criteri prioritari:

- *entità del volume delle transazioni (frequenza delle transazioni e breve durata del possesso dei titoli)*

Una breve durata del possesso dei titoli indica che il contribuente non cerca in primo luogo di investire i propri capitali, ma piuttosto che è interessato al rapido conseguimento di un utile (ASA 69, 652 e 788; 63, 43; 59, 709). In determinati casi, già una singola transazione può indicare la presenza di un'attività lucrativa indipendente (DTF dell'1.9.2004; 2A.23/2004; ASA 69, 652).

La frequenza elevata delle transazioni e la breve durata del possesso dei titoli rafforzano l'ipotesi secondo cui il contribuente non persegue, perlomeno a medio termine, un investimento, ma intende ottenere rapidamente un utile in capitale e prende anche in considerazione la possibilità di subire ingenti perdite (ASA 71, 627).

- *Ricorso a ingenti capitali di terzi per finanziare le transazioni*

Il ricorso a considerevoli capitali di terzi nella gestione della sostanza privata è piuttosto atipico. Normalmente, nell'ambito di semplici investimenti della sostanza privata si fa in modo che i redditi superino i costi (ASA 69, 788). Se, tuttavia, il contribuente ricorre ad un finanziamento da parte di terzi, egli si assume un rischio più elevato, ciò che induce a sostenere l'esistenza di un'attività lucrativa indipendente. Nella misura in cui gli interessi passivi e le spese non possano essere coperti dai proventi periodici e debbano essere compensati tramite gli utili conseguiti tramite alienazioni, non è più possibile parlare di gestione della sostanza privata (ASA 69, 788).

Il fatto che il contribuente rinunci a far valere la deduzione degli interessi e dei debiti passivi, non implica automaticamente che i titoli finanziati con capitali di terzi possano essere qualificati come elementi della sostanza privata. Conformemente alla pertinente giurisprudenza occorre piuttosto considerare l'insieme delle circostanze del singolo caso per decidere se i titoli debbano essere attribuiti alla sostanza privata o a quella commerciale.

- *Impiego di derivati*

Il commercio con derivati può servire ad assicurare specialmente il patrimonio azionario. Se tuttavia il ricorso a derivati va oltre la copertura di rischi ed è importante rispetto alla sostanza complessiva, il commercio con derivati deve essere considerato speculativo, ciò che crea un ulteriore indizio a favore dell'attività professionale.

Indizi di importanza secondaria:

- *Modo di procedere sistematico o pianificato*

Il contribuente è attivamente impegnato ad aumentare il valore della sua sostanza o vuole approfittare dell'evoluzione di un mercato per conseguire degli utili (ASA 69, 652 e 788; 67, 483). Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, per ritenere data un'attività lucrativa indipendente basata sul commercio di titoli non è necessario che il contribuente svolga quest'attività in un'impresa in senso proprio, organizzata a tale scopo (ASA 71, 627; 69, 788) né che egli partecipi alla vita economica in modo riconoscibile dall'esterno (ASA 69, 652; 67, 483; 66, 224).

Il reinvestimento degli utili conseguiti, in elementi della sostanza dello stesso genere, può essere considerato parte di un modo di procedere pianificato. Il fatto che gli utili conseguiti vengano investiti in elementi della sostanza dello stesso genere è anche un indizio a comprova dell'esistenza di un'attività lucrativa indipendente incentrata su dei titoli (ASA 69, 652 und 788; 67, 483; 66, 224).

- *Stretto legame fra le transazioni e l'attività professionale del contribuente, nonché utilizzazione di conoscenze specifiche*

Lo stretto legame fra le transazioni e l'attività professionale del contribuente può altresì indurre a supporre che egli non agisca come un privato, ma che cerchi appunto di conseguire utili al pari di una persona che svolge un'attività lucrativa indipendente a titolo principale o accessorio (ASA 66, 224).

Con la sentenza del Tribunale federale del 23 ottobre 2009 (2C.868/2008) è stata attribuita un'importanza secondaria a questi due indizi. Di per sé non giustificano l'esistenza di un'attività lucrativa indipendente, ma, qualora sia adempito uno dei criteri principali, vanno a rafforzare tale conclusione.

Infine è irrilevante che il contribuente effettui le operazioni su titoli direttamente oppure tramite terzi mandatari (banche, fiduciari ecc. ASA 71, 627; 69, 652 e 788; 67, 483; 66, 224). Il comportamento di questi mandatari, che agiscono in qualità di ausiliari, è attribuito al contribuente. Ciò è giustificato dal fatto che il successo (o l'insuccesso) delle transazioni effettuate alla fine si ripercuote sulla capacità economica del contribuente mandante (ASA 63, 43). Nella sua più recente giurisprudenza il Tribunale federale ha confermato espressamente il principio secondo cui le transazioni di terzi mandatari devono essere attribuite al contribuente (2C_868/2008, E. 3.4).

4.4 Base di calcolo

L'utile da vendita di titoli è definito come la differenza fra il ricavo di vendita ed il costo d'acquisto dei titoli, dopo deduzione delle spese legate alla vendita. Spetta al contribuente comprovare il costo d'acquisto dei titoli.

In base all'articolo 27 capoverso 1 LIFD, le spese giustificate dall'uso commerciale o professionale sono deducibili dai ricavi imponibili da attività lucrativa indipendente. Ne fanno parte, specificamente, le perdite effettive sul patrimonio aziendale, a condizione che siano state contabilizzate (art. 27 cpv. 2 lett. b LIFD). In generale le perdite commerciali possono essere riconosciute fiscalmente solo se sono state contabilizzate. Ciò implica che il contribuente tenga una contabilità. Nel caso in cui egli, in base al diritto commerciale, non sia obbligato a tenere una contabilità, questo non esclude che possa dedurre le perdite subite. Le perdite su titoli risultanti da un'attività lucrativa indipendente possono essere dedotte, di principio, indipendentemente dall'obbligo di tenere una contabilità secondo il diritto commerciale (ASA 58, 666). In mancanza di una contabilità conforme all'uso commerciale, occorre che il contribuente presenti le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite, come pure dei prelievi e degli apporti privati (art. 125 cpv. 2 LIFD). Tali distinte devono tener conto, secondo le circostanze, del singolo caso, in particolare del genere di attività commerciale esercitata e della sua estensione. In ogni caso sono indispensabili documenti appropriati che permettano di determinare in modo completo e affidabile il reddito e la sostanza commerciale e che facilitino il controllo da parte delle autorità fiscali (StE 2004, B23.9 n° 7).

5. Momento della valutazione

5.1 Principio

Il contribuente esercita un'attività lucrativa indipendente con titoli, che va oltre l'amministrazione privata nel periodo fiscale in cui sono adempiuti gli indizi stabiliti dalla giurisprudenza. Di conseguenza si è in presenza di sostanza commerciale.

Solo al momento in cui il contribuente ha effettuato una o più vendite è possibile stabilire se egli esercita un'attività lucrativa: infatti soltanto a partire da quel momento sono note tutte le circostanze determinanti ai fini della valutazione.

In considerazione dell'incertezza e della volatilità del mercato dei titoli, nella pratica è difficile stabilire in anticipo in modo vincolante la durata di detenzione dei titoli, il momento e il numero delle transazioni sul lungo periodo. Di conseguenza le autorità fiscali sono in grado di dare informazioni vincolanti sulla questione della natura professionale del commercio di titoli solo su casi inequivocabili.

5.2 Interessi passivi

Ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 lettera a LIFD, gli interessi passivi privati possono essere dedotti solo fino a concorrenza del reddito lordo da sostanza e di ulteriori 50 000 franchi. Per contro, gli interessi passivi commerciali sono interamente deducibili. Se l'autorità di tassazione effettua una ripresa sugli interessi passivi, ciò significa implicitamente che, per quel periodo fiscale, i titoli finanziati con capitali di terzi sono attribuiti alla sostanza privata. Questa qualifica (implicita) può essere adeguata in caso di cambiamento della fattispecie. Per decidere circa l'imposizione di un eventuale utile quale reddito da attività lucrativa indipendente, conseguito dopo la cessazione della ripresa degli interessi passivi, occorrerà far riferimento all'insieme delle circostanze al momento dell'alienazione (cfr. circolare AFC n. 22 del 16 dicembre 2008).

La delimitazione tra interessi passivi privati e commerciali avviene in funzione dell'utilizzazione dei fondi di terzi comprovata dal contribuente. Se manca la prova dell'utilizzazione dei fondi di terzi, la delimitazione è effettuata in funzione del rapporto fra gli attivi (ripartizione proporzionale, cfr. circolare AFC n. 22 del 16 dicembre 2008).

5.3 Titoli ereditati

In caso di titoli ereditati, la qualifica fiscale (sostanza privata o sostanza commerciale) che valeva per il defunto passa tale e quale agli eredi (cfr. circolare AFC n. 22 del 16 dicembre 2008).

6. Entrata in vigore

Questa circolare entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul sito internet dell'AFC. Sostituisce la circolare n. 8 del 21 giugno 2005.